

Spett.le

e-mail:
PEC:

Bolzano,

Incarico per **la fornitura/il servizio** di “ ”

Codice progetto: (per progetti INTERREG inserire il codice completo)

Codice CIG rilasciato da A.N.A.C.:

Codice CUP: (se richiesto)

Codice Univoco Ufficio rilasciato da iPA (necessario solo per fatturazione elettronica): UFO1WM

Il GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”, con sede legale in via dei Portici 19/A a Bolzano, nella persona di Christoph von Ach, C.F. VNCCRS75T21A952V, Segretario generale, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente, autorizzata ai sensi dello Statuto ad impegnare legalmente e formalmente il GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” per il presente atto (di seguito “stazione appaltante”)

premessο:

- che è stato scelto di procedere con affidamento diretto ai sensi dell’articolo 26, comma 1 lettera b) della LP 16/2015 nei confronti della Vostra **impresa/società** (indicare forma di partecipazione dichiarata dall’operatore economico) giusta determina di data ;
- che in data è stato richiesto sul Sistema Informativo Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano l’invio della cd. “offerta a portale”; (**ATTENZIONE: l’offerta a portale deve essere corrispondente o migliore al preventivo**) che è stata caricata nei termini prestabiliti;

Tutto ciò premesso il Segretario generale

incarica

con la presente lettera, (impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , Partita IVA , C.F. , nella persona di nato a il , C.F. nella sua qualità di , di seguito “affidatario” o “impresa” della **fornitura/del servizio** di ” .

L’incarico, disciplinato dai seguenti articoli, viene accettato dall’operatore economico mediante sottoscrizione della presente e compilazione dell’accluso Allegato A1 (parte I e parte II).

Articolo 1 - Oggetto dell’incarico

La stazione appaltante conferisce all’affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’incarico della fornitura/del servizio di come da documentazione sottoelencata e da **offerta dd. caricata a portale** e allegati alla presente lettera di incarico che ne formano parte integrante e vincolante della stessa.

L’affidatario si impegna ad eseguire la prestazione integralmente ed a perfetta regola d’arte alle condizioni ivi riportate.



La fornitura/il servizio, oggetto del presente contratto deve rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. /Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio (_____). (ove applicabile CAM e ove lo stesso contenga clausole di esecuzione non richiamate nel progetto o negli altri documenti allegati)

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici

L'affidamento viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente lettera d'incarico e dai documenti allegati e richiamati in calce alla presente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che ne formano parte integrante.

Per quanto non previsto o non richiamato nella presente lettera d'incarico e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, nella LP n. 16/2015, nella LP n. 17/1993 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 3 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente lettera di incarico.

Specificare:

- tempi di consegna (in caso di fornitura)
- e/o termine iniziale e eventualmente finale di esecuzione della prestazione (in caso di servizi)
- ovvero rimando ai termini di cui alla documentazione semplificata o all'offerta di cui al pt. 1 (ove siano indicati specificatamente i termini)

a mero titolo esemplificativo:

(In caso di fornitura ad esecuzione istantanea): La fornitura oggetto del contratto dovrà essere consegnata entro il termine del _____ / entro _____ giorni decorrenti dall'apposizione dell'ultima firma digitale.

(In caso di somministrazione / fornitura a consegne ripartite): La fornitura oggetto del contratto dovrà essere consegnata entro i seguenti termini: _____.

(In caso di servizio): Il servizio avrà inizio in data _____ e dovrà essere eseguito entro il seguente termine: _____.

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione della **fornitura/servizio** è stabilita nella misura dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. (Art. 126, comma 1 d.lgs. 36/2023). Il superamento dei termini di cui al presente articolo 3 per fatto dell'appaltatore può costituire titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Articolo 4 - Ultimazione prestazione - Verifica regolare esecuzione

È onere dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione della prestazione. La regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal RUP.

Articolo 5 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento della prestazione è fissato in:

€ _____, oltre IVA al _____ % come prevista dalla legge.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite nella relazione tecnica semplificata.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato entro il termine di 30 giorni data ricezione fattura a seguito del benestare del Segretario generale del GECT "EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino".



Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture degli operatori economici **con sede in Italia** dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a: **GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"**.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- codice univoco dell'ufficio (necessario solo per fatturazione elettronica): **UFO1WM**
- codice fiscale 94114380218 e partita IVA 02753950217 del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"
- descrizione dell'incarico
- codice identificativo di gara (CIG) ed eventualmente CUP
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche
- la dicitura "scissione dei pagamenti" (S) quando prevista (necessario solo per fatturazione elettronica)

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

In riferimento alle disposizioni sullo "Split-Payment" (scissione dei pagamenti IVA) si avvisa che anche il GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" a partire da luglio 2017 è soggetto all'applicazione della relativa norma. A partire dal 14 luglio 2018, per effetto del D.L. 87 del 12 luglio scorso non si applica più il regime dello split payment per le fatture emesse da professionisti e per tutte le fatture ove sia applicata ritenuta fiscale ai fini Irpef o Ires (d'acconto o d'imposta).

[in caso di subappalto altrimenti cancellare] L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 49 comma 3 LP 16/2015 salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso. Nel caso in cui quest'ultimo abbia deciso che il corrispettivo venga pagato dall'appaltatore, l'amministrazione committente deve verificare, prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l'appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova. In assenza di tale documentazione l'amministrazione committente procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell'appaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, **anche per il subappaltatore**, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Articolo 6 - Revisione prezzi – anticipazione del prezzo

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'affidatario.

La clausola per la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 36/2023 è la seguente:

Per contratti a prestazione continuativa o differita, altrimenti togliere completamente



A partire dalla seconda annualità contrattuale /da [altro termine in ragion dei contratti di durata infrannuali] i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base ai seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Anticipazione del prezzo: [lasciare solo se si è in presenza di servizi o forniture pluriennali]

Sul valore dei contratti di appalto di servizi e forniture pluriennali verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 125 d.lgs. 36/2023.

La misura dell'anticipazione è pari al 20% L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dell'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d'appalto. Tale importo sarà recuperato progressivamente dall'Amministrazione committente secondo [fare eventuale riferimento a quanto stabilito all'articolo 5. della presente (scadenze di pagamento) o eventualmente nella documentazione semplificata]

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

Articolo 7 - Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023.

(NB: Per gli affidamenti dei contratti di appalto di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea)

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel seguente documento: [indicare il relativo paragrafo del Progetto che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc – non inserire dati personali come nome e cognome].

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a [le stazioni appaltanti indicano quali



misure l'aggiudicatario è tenuto ad adempiere, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento]

Articolo 8 – Subappalto

La stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023 ferma restando, ai sensi dell'art. 119, comma 1 d.lgs. 36/2023, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto, nonché di quanto prescritto nella relazione/progetto semplificato/in altra documentazione a corredo.

Possono essere subappaltate le sole prestazioni indicate dell'affidatario in sede di preventivo/proposta o offerta. Il subappalto non è ammesso nel caso di mancata indicazione nell'allegato A1 parte II.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'ente committente.

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore posseda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti dell'art. 94 d.lgs. 36/2023 (art. 119 co. 5 d.lgs. 36/2023);
- che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 co. 4 lett. c) d.lgs. 36/2023); in caso di variazioni e/o modifiche ex art. 48 LP 16/2015 in corso di esecuzione tale indicazione deve essere fatta all'atto dell'affidamento;
- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);
- che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del codice (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);
- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119 co. 7 d.lgs. 36/2023);



- che l'esecutore allegghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 co. 16 d.lgs. 36/2023).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

Articolo 9 - Garanzia definitiva ex art. 36 LP 16/2015

GARANZIA DEFINITIVA art. 36 LP 16/2015: L'affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva pari al: 2 % dell'importo contrattuale pari ad euro sotto forma di cauzione costituita in data *(tramite pagamento elettronico PagoPA come previsto dall'art. 106 richiamato dall'art. 117 co.1 d.lgs. 36/2023) o di fideiussione (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex art. 106, comma 3 d.lgs. 36/2023) emessa in data dalla Società (Allegato)*;

Articolo 10 - Ulteriori obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94 d.lgs. 36/2023.

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Articolo 11 - Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 per gli affidamenti relativi a **servizi e forniture di importo stimato inferiore a 140.000 euro**, espletate **con l'utilizzo degli strumenti elettronici**, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione non vengono effettuati, ma rimane salva la facoltà della stazione appaltante in caso di fondati dubbi di procedere ai controlli.

In caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione si procederà con la risoluzione del contratto, escussione dell'eventuale garanzia definitiva e segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di false dichiarazioni si applica quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 art. 76.

Articolo 12 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della stazione appaltante.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 d.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.



Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Articolo 14 - Foro competente

In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Bolzano.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 15 - Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 3 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali; art. 11 – Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015; art. 14 - Foro competente.

La presente lettera d'incarico dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'affidatario e restituita via PEC all'indirizzo europaregion.euregio@pec.prov.bz.it entro 5 giorni dal ricevimento, unitamente all'accluso Allegato A1 (parte I e parte II) debitamente compilato e firmato digitalmente.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. Relazione tecnica semplificata;
2. Dichiarazione del possesso di requisiti di partecipazione (**Allegato A1 parte I e parte II**) debitamente compilato e firmato digitalmente e da inviare unitamente alla presente lettera di incarico);
3. Preventivo/offerta
4. Patto di integrità in materia di contratto pubblici del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" (https://www.europaregion.info/fileadmin/downloads/Transparente_Verwaltung/1._Allgemeine_Akten/Integritaetsvereinbarung_Patto_di_Integrita_GECT.pdf)

Per la stazione appaltante
Segretario Generale del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" e RUP
Mag. Dr. Christoph von Ach
(firmato digitalmente)

Per l'affidatario:

(sottoscritto con firma digitale)





INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

1. **Titolare del trattamento:** Titolare del Trattamento è il GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino” con sede in Bolzano, Casa della Pesa – via dei Portici n.19/A. Potrà contattare il Titolare del trattamento al numero di telefono 0471 402026 o all'indirizzo e-mail info@euregio.info.
2. **Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:** : PL CONSULTING SRLS, con sede in Via Manzoni n. 65 a 39012 Merano (BZ). Indirizzo e-mail info@pl-consulting.it; indirizzo PEC: pl_consulting@pec.it ; Numero telefonico 0473 609732.
3. **Finalità del trattamento:** Con la presente, il GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino” desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e non eccedenza e saranno utilizzati per l'esecuzione della prestazione alla quale la dichiarazione è finalizzata.
4. **Base giuridica del trattamento:** Base giuridica del trattamento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), è l'obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, per l'applicazione della legge provinciale n. 10 del 23.4.1992.
5. **Natura del conferimento:** Per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio, e un mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare esecuzione ai compiti amministrativi richiesti.
6. **Comunicazione dei dati:** i dati raccolti potranno essere comunicati, sempre per esigenze legate all'esecuzione della prestazione ad incaricati interni alla struttura per poter compiere le operazioni di trattamento, consulenti fiscali, istituti di credito, e ogni altro soggetto esterno individuato quale partner e appositamente nominati in qualità di responsabili del trattamento. La comunicazione dei dati è obbligatoria e un mancato conferimento comporta l'impossibilità di eseguire l'incarico o la prestazione richiesta.
7. **Diffusione:** Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.
8. **Modalità del trattamento dei dati personali e criteri applicati alla conservazione:** i dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione della prestazione e nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla legge. Le comunichiamo che i Suoi dati verranno trattati anche in forma elettronica.
9. **Trasferimento dei dati in paesi extra UE:** i Suoi dati non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
10. **Trattamenti automatizzati:** La informiamo che i dati personali conferiti non saranno in alcun modo sottoposti a processi decisionali automatizzati.
11. **Diritti dell'interessato.** le ricordiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà far valere i Suoi diritti, richiedendo al Titolare del trattamento l'accesso ai dati, oppure la loro cancellazione, rettificazione o limitazione del trattamento. È inoltre Sua facoltà rivolgersi all'autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme.
12. **Rimedi:** In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.